

**VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI**



Verbale riunione Assemblea Straordinaria del 09/08/2024

In data 09/08/2024, alle ore 16:00 si è riunito, presso la sede sociale, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione nelle persone dei signori: Pacitto Maria Felice, Ricciuti Francesca Romana, Di Ruzza Antonietta, Pacitto Bruna, Carrino Stefano, Donatelli Claudio, Vettese Jessica, Cordischi Senia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Integrazione/Rettifica Art. 5 dello Statuto dell'Associazione;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Pacitto Maria Felice, funge da Segretario la Sig.ra Di Ruzza Antonietta.

- Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare ed avvia la discussione sul punto 1) all'Ordine del giorno "Comunicazioni del Presidente".

Il Presidente, informa che L'anno duemilaventiquattro, il giorno 4 del mese di GENNAIO a Cassino (Frosinone), in Via Molise n. 4, è stata costituita l'Associazione Culturale "AIP.U.T.A.F.E." A.P.S. e premesso:

- che in data 28 marzo 2024, è stata inoltrata richiesta di iscrizione nella sezione b del Registro del Terzo Settore - Prot. N. RUNTS – Ufficio Lazio – TSFO-01_001325491;
- e che in data 23/07/2024 l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Direzione Regionale Lazio per l'inclusione sociale, ha comunicato preavviso di rigetto di iscrizione, con la seguente motivazione: «Lo Statuto non è conforme al dettato del D.lgs. N. 117/2017 relativamente all'art. 5, comma 1 in tema di attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore, dovendo le attività medesime essere immediatamente riconducibili, nel rispetto del principio di trasparenza, a quelle elencate nel D.lgs. N. 117/2017 attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi

“AIP.U.T.A.F.E. - ASSOCIAZIONE CULTURALE A.P.S.”

indicate, e/o con il richiamo alla corrispondente lettera, da a) a z), del suddetto articolo».

A questo punto il Presidente apre la discussione sul punto 2) e sul successivo punto 3), esponendo la necessità, per quanto esplicitato, di modificare il contenuto dell'Art. 5 dello Statuto dell'ASSOCIAZIONE nel modo seguente:

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione nei vari campi della psicologia, della educazione e delle scienze umane, con divulgazione del risultato del lavoro scientifico, secondo lo spirito della psicologia umanistico-fenomenologico-esistenziale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- sviluppo delle risorse umane in ogni settore, favorendo la creatività sia a livello individuale che di gruppo, anche con metodologie di analisi e di intervento innovative;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- attività in campo psicologico e sociale con interventi tesi alla prevenzione ed al recupero di devianza ed emarginazione, con attività di consulenza (consueing) dell'educazione sessuale dell'adolescente nell'ambito del rapporto familiare e delle problematiche della coppia genitoriale.

“AIP.U.T.A.F.E. - ASSOCIAZIONE CULTURALE A.P.S.”

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- Interventi di promozione e valorizzazione della psicologia umanistica e della psicologia fenomenologico esistenziale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- divulgazione del proprio lavoro tramite pubblicazioni, convegni e seminari, sia teorici che esperienziali;
- apertura di servizi di consultorio psico-sociale e consueing, per la prevenzione, la diagnosi, e la riabilitazione del disagio psichico dell'infanzia, dell'adolescenza, della terza età e per il recupero della devianza e della emarginazione sociale;
- Corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento in Neuroetica e Filosofia delle Neuroscienze;
- Studi ed interventi su immigrazione ed intercultura;
- Studi ed interventi sulla dispersione scolastica;
- Corsi per genitori, volti a sviluppare l'efficacia educativa;
- Corsi di preparazione alla nascita, si da facilitare l'entrata nel mondo del bambino;
- Corsi di promozione della salute e del benessere psico-fisico, basati sulla Mindfulness.

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 5, l'AIP.U.T.A.F.E., si avvarrà della collaborazione di enti pubblici e privati e di singoli professionisti,

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

"AIP.U.T.A.F.E. - ASSOCIAZIONE CULTURALE A.P.S."

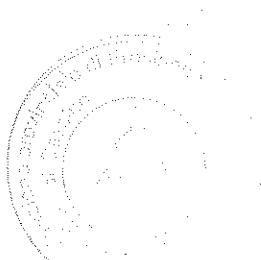
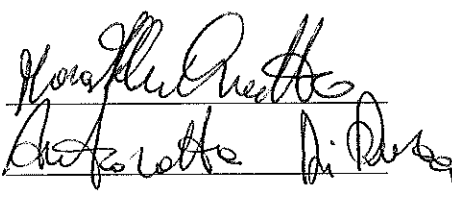
L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale e all'occorrenza internazionale.

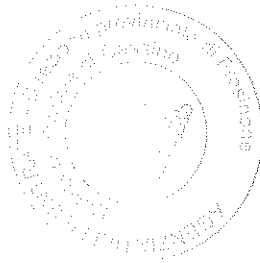
Di comune accordo, tutti gli associati concordano con la proposta suddetta e l'approvano all'unanimità.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto in Cassino (FR), li 9 agosto 2024.

Il Presidente: Pacitto Maria Felice

Il Segretario: Di Ruzza Antonietta





Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale "AIP.U.T.A.F.E" ASSOCIAZIONE CULTURALE APS

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 4 del mese di Gennaio, a Cassino (Frosinone), in Via Molise n. 4 sono presenti i seguenti Signori:

- Pacitto Maria Felice, nata a Vallerotonda (FR) il 12/05/1948, e residente a Cassino in Via Tommaso Campanella snc, C.F.: PCTMFL48E52L614X;
- Ricciuti Francesca Romana, nata a Cassino (FR) il 25/09/1973 ed ivi residente in Via Leonardo Da Vinci n. 12, C.F.: RCCFNC73P65C034V;
- Di Ruzza Antonietta, nata a Cassino (FR) il 16/05/1966 e residente a San Giorgio a Liri in Via Collejacone n. 11A, C.F.: DRZNNT66E56C034I;
- Pacitto Bruna, nata a Vallerotonda il 10/01/1952 e residente a Cassino in Via Boccaccio n. 28, C.F.: PCTBRN52A50L614V;
- Carrino Stefano, nato a Cassino (FR) il 07/04/1988 ed ivi residente in Via Cerro snc, C.F.: CRRSFN88D07C034K;
- Donatelli Claudio, nato a Sulmona (AQ) il 04/02/1974, residente a Roma in Via Dei Corneli n. 16, C.F.: DNTCLD74B041804F;
- Vettese Jessica, nata a Cassino (FR) il 27/11/1994 e residente a Cassino in Via Cerro n. 32, C.F.: VTTJSC94S67C034L;
- Cordischi Senia, nata a Pescina (AQ) il 11/04/1946 e residente a Cassino in Via Virgilio n. 36, C.F.: CRDSNE46D51G492X

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "AIP.U.T.A.F.E" – ASSOCIAZIONE CULTURALE APS".

ART. 2: L'APS ha sede legale in Via Molise n. 4 a Cassino (FR).

ART. 3: L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4: L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 D. Lgs. 117/2017); ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

ART. 5: L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento,



l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

ART. 6: Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere;
- d) l'Organo di controllo o di revisione, qualora diventi obbligatorio per il superamento dei limiti di cui al d.lgs. 117/2017 o se nominato dall'assemblea.

ART. 7: A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente Pacitto Maria Felice, Vicepresidente Di Ruzza Antonietta, Segretaria Pacitto Bruna, le quali accettano le rispettive cariche.

Letto, confermato e sottoscritto in Cassino (FR) il 04/01/2024:

Pacitto Maria Felice

Pacitto Stefano

Di Ruzza Antonietta

Pacitto Bruna

Di Ruzza Antonietta

Pacitto Stefano

Pacitto Bruna

Antonietta Di Ruzza

STATUTO

“AIP.U.T.A.F.E - ASSOCIAZIONE CULTURALE A.P.S.”

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA UMANISTICA TRANSPERSONALE ED ANALISI FENOMENOLOGICA ESISTENZIALE “AIP.U.T.A.F.E.” ASSOCIAZIONE CULTURALE A.P.S. e assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o al Registro unico nazionale del terzo settore. Gli estremi dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore saranno indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale a cassino in Via Molise n. 4.

In relazione alle esigenze logistiche della vita dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può trasferire l'indirizzo della sede dell'Associazione nell'ambito della stessa città o città limitrofe ed istituire sedi e sezioni distaccate nel territorio italiano e all'estero.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione nei vari campi della psicologia, della educazione e delle scienze umane, con divulgazione del risultato del lavoro scientifico, secondo lo spirito della psicologia umanistico-fenomenologico-esistenziale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;;
- sviluppo delle risorse umane in ogni settore, favorendo la creatività sia a livello individuale che di gruppo, anche con metodologie di analisi e di intervento innovative;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- attività in campo psicologico e sociale con interventi tesi alla prevenzione ed al recupero di devianza ed emarginazione, con attività di consulenza (consueing) dell'educazione sessuale dell'adolescente nell'ambito del rapporto familiare e delle problematiche della coppia genitoriale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

• Interventi di promozione e valorizzazione della psicologia umanistica e della psicologia fenomenologico esistenziale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 D. Lgs. 117/2017);

• divulgazione del proprio lavoro tramite pubblicazioni, convegni e seminari, sia teorici che esperienziali;

• apertura di servizi di consultorio psico-sociale e consueing, per la prevenzione, la diagnosi, e la riabilitazione del disagio psichico dell'infanzia, dell'adolescenza, della terza età e per il recupero della devianza e della emarginazione sociale;

• corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento in Neuroetica e Filosofia delle Neuroscienze;

• studi ed interventi su immigrazione ed intercultura;

• studi ed interventi sulla dispersione scolastica;

• corsi per genitori, volti a sviluppare l'efficacia educativa;

• corsi di preparazione alla nascita, si da facilitare l'entrata nel mondo del bambino;

• corsi di promozione della salute e del benessere psico-fisico, basati sulla Mindfulness.

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 5, l'AIP.U.T.A.F.E., si avvarrà della collaborazione di enti pubblici e privati e di singoli professionisti,

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale e all'occorrenza internazionale.

ART. 6 (Ammissione dei soci)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

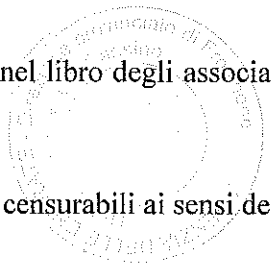
La quota sociale è annuale, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- ☐ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- ☐ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

- 
- ☐ votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - ☐ denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - ☐ versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

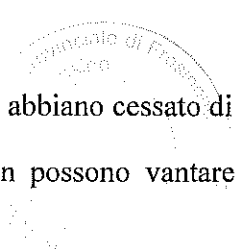
L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.



Gli associati recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- ☐ l'Assemblea degli associati;
- ☐ il Consiglio Direttivo;
- ☐ il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere;
- ☐ l'Organo di controllo e l'Organo di revisione (se nominato dall'assemblea).

Tutte le cariche sono gratuite ed elettive.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento, la fusione, la trasformazione, la scissione e la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- ☐ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ☐ approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati;
- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la

liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di delegare, per singoli atti o categorie di atti, i poteri stessi ad uno o più dei soci componenti.

Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Sono membri del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere possono essere riconfermati nel medesimo ruolo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ☐ amministra l'associazione,
- ☐ attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ☐ predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- ☐ predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ☐ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- ☐ disciplina l'ammissione degli associati,
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- ☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ☐ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

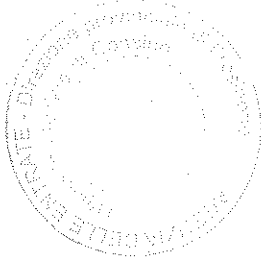
- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

I libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminarli entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ☐ quote associative;

- 
- ☐ contributi pubblici e privati;
 - ☐ donazioni e lasciti testamentari;
 - ☐ rendite patrimoniali;
 - ☐ attività di raccolta fondi;
 - ☐ rimborsi da convenzioni;
 - ☐ proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
 - ☐ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

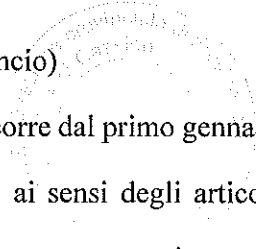
I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)



Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno; il primo esercizio decorre dalla data di costituzione. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Alla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio nel rispetto dei termini ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

Il bilancio è predisposto quindi dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

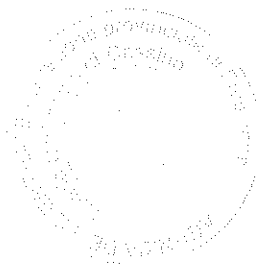
L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

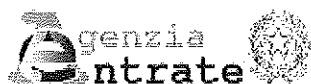
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, d altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



405 3 2010812024 2001
V. M. 2001
Firma su delega del
Direttore Provinciale
Giacchino Marchetti (*)



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FROSINONE

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASSINO

Registrazione di Atto Privato

Il 30/08/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJE , serie 3 , numero 405

data di stipula: 09/08/2024

ident.vo telematico: TJE24L000405000QH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90049390603

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90049390603				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

